

Capo V

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ISPEZIONI E PROCEDIMENTI DI
REVOCA E DI INEFFICACIA DELLA GARANZIA. DISPOSIZIONI
FINALI

Art. 14.

Controlli e revocche

1. Il Gestore può effettuare i controlli e le ispezioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123.

2. Qualora, a seguito dei controlli ovvero delle ispezioni dovessero risultare l'insussistenza dei requisiti prescritti per l'ottenimento della garanzia o dichiarazioni e documentazioni irregolari o non veritiere e/o non sanabili, il Gestore avvia i procedimenti di revoca e/o inefficacia delle garanzie concesse secondo la procedura di cui all'art. 15. L'agevolazione è revocata in ogni altro caso in cui si accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo al provvedimento di concessione ovvero nei casi in cui i soggetti beneficiari o i soggetti richiedenti abbiano disatteso gli obblighi derivanti dalla concessione dell'agevolazione.

3. Il provvedimento di revoca e/o di inefficacia della garanzia per fatti imputabili al soggetto richiedente, comporta l'obbligo, da parte dello stesso, della restituzione di quanto già liquidato a titolo di acconto e di perdita finale oltre agli interessi e alle maggiorazioni dovute ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

4. Il provvedimento di revoca dell'agevolazione per fatti imputabili al soggetto beneficiario comporta il versamento, da parte di quest'ultimo, di un importo pari all'equivalente sovvenzione lordo indebitamente fruito.

5. Ai fini del recupero di detti importi si provvede con l'iscrizione a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 15.

Procedimento di revoca e inefficacia della garanzia

1. Rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla revoca e/o inefficacia della garanzia del Fondo, il Gestore comunica l'avvio del procedimento di revoca e/o inefficacia ai sensi degli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca e/o inefficacia, gli interessati possono presentare al Gestore scritti difensivi, nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero con idonee modalità di trasmissione previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale». Ai fini della prova della tempestività dell'invio, fa fede il timbro postale di spedizione.

3. Entro novanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il Gestore delibera, con provvedimento motivato, la revoca

e/o l'inefficacia della garanzia, ovvero adotta il provvedimento di archiviazione. In entrambi i casi, il Gestore comunica ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

Art. 16.

Ambito di applicazione ed entrata in vigore

1. Ai procedimenti di liquidazione delle perdite relative a garanzie già concesse dal Fondo alla data di pubblicazione del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, di cui agli articoli 10, 12 e 15, nonché, in quanto compatibili, le altre disposizioni del presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano le competenze deliberative sul Fondo del Comitato Agevolazioni di cui all'art. 2 della Convenzione stipulata in data 2 marzo 1995 tra Mediocredito Centrale e Ministero del tesoro e della programmazione economica e successivi atti integrativi, che vengono assunte dal Gestore in conformità con la previsione di cui all'art. 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Ministro: GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2013

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 326

13A01484

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 gennaio 2013.

Classificazione a strada statale della nuova variante in galleria ricadente nel comune di Faver.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive che per le strade statali la declassificazione è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAS o della Regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art. 2, comma 2;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada

